

Politecnico di Milano
***Presentazione 6° Report Italiano sul
Crowdfunding***

***Il Regolamento (UE) 2020/1503 del
Parlamento Europeo e del Consiglio
del 7 ottobre 2020: principali novità***

TONI MARCELLI

***Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario***

Milano – 20 luglio 2021

Avvertenza

Errori e imprecisioni sono imputabili esclusivamente all'autore. Le opinioni di seguito espresse sono attribuibili esclusivamente all'autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Istituto. Nel citare il presente lavoro, non è, pertanto, corretto attribuire le argomentazioni ivi espresse alla Consob o ai suoi Vertici.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020

- Il regolamento disciplina sia il crowdfunding basato sul **prestito** sia il crowdfunding basato sull'**investimento** (non si applica ai consumatori).
- La persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta **all'autorità competente dello Stato membro** in cui è stabilito la **domanda di autorizzazione** come fornitore di servizi di crowdfunding. **Procedura semplificata** per intermediari (istituti di moneta elettronica, enti creditizi e imprese di investimento).
- I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono i loro servizi sotto la **vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.**
- **L'ESMA** istituisce un **registro pubblico** e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e di tutte le piattaforme di crowdfunding che operano nell'UE.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020

- **Prestazione transfrontaliera:** richiesta all'Autorità competente per prestare servizi di crowdfunding in uno **Stato membro diverso** (set di informazioni). Entro **10 giorni** l'autorità competente comunica le informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri. Avvio dell'attività in uno Stato membro diverso, **al più tardi, entro 15 giorni** di calendario.
- Soglia pari a **5.000.000 EUR** per le offerte di crowdfunding presentate da un determinato titolare di progetti (periodo di 12 mesi). Esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129.
- «Riconoscimento» della **gestione individuale di portafogli di prestiti**.
- **Bakeka elettronica** (è vietato l'abbinamento degli ordini dei clienti).
- **Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento** (6 facciate in formato A4).

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del **7 ottobre 2020**

▪ **Requisiti prudenziali**

Presidi prudenziali per un importo pari almeno all'importo **più elevato** tra:

- a) 25.000 EUR; e
- b) un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevolati anche la concessione di prestiti.

I presidi prudenziali assumono una delle seguenti forme:

- a) fondi propri;
- b) una polizza assicurativa o una garanzia comparabile; o
- c) una combinazione dei punti a) e b).

- Il Regolamento opera una distinzione tra **investitori non sofisticati** e **investitori sofisticati** (peculiarità del Regolamento).

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020

Investitori non sofisticati:

1) Test d'ingresso di verifica delle conoscenze

Verifica **dell'esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi** legati all'investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding.

2) Simulazione della capacità di sostenere perdite

Pari al 10 % del patrimonio netto, determinato quale sommatoria del: a) reddito abituale e reddito totale, e se il reddito è percepito su base stabile o temporanea; b) attività, ivi compresi gli investimenti finanziari e i depositi in contante, ma esclusi gli immobili detenuti a scopo privato o d'investimento e i fondi pensione; c) impegni finanziari, ivi compresi impegni regolari, esistenti o futuri.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del **7 ottobre 2020**

Investitore non sofisticato: obblighi per il gestore

In caso di investimento per un **ammontare superiore all'importo più elevato tra 1.000 EUR o il 5 % del patrimonio netto** dell'investitore, il fornitore di servizi di *crowdfunding* provvede a che l'investitore:

- a) riceva un'**avvertenza** sui rischi;
- b) fornisca un **consenso esplicito** al fornitore di servizi di *crowdfunding*; e
- c) **dimostri** al fornitore di servizi di *crowdfunding* che l'investitore comprende l'investimento e i relativi rischi.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020

Criteri di identificazione degli Investitori sofisticati, oltre ai clienti professionali di diritto ex MiFID, le:

1) **Persone giuridiche** che soddisfino almeno **uno** dei seguenti criteri:

- a) fondi propri pari almeno a 100.000 EUR;
- b) fatturato netto pari almeno a 2.000.000 EUR;
- c) bilancio pari almeno a 1.000.000 EUR.

2) **Persone fisiche** che soddisfano almeno **due** dei seguenti criteri:

- a) reddito lordo personale di almeno 60.000 EUR per anno di imposta, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100.000 EUR;
- b) l'investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, oppure l'investitore ha detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi nella persona giuridica di cui al punto 1);
- c) l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

Procedura per la richiesta di trattamento come investitore sofisticato.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020

Atti delegati alla Commissione

Il Regolamento delega la Commissione ad adottare norme tecniche di regolamentazione, sulla base di proposte elaborate dall'ESMA e dall'ABE, in merito a:

- gestione individuale di portafogli di prestiti (entro il 10 novembre 2021);
- trattamento dei reclami (entro il 10 novembre 2021);
- conflitti di interessi (entro il 10 novembre 2021);
- autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (entro il 10 novembre 2021);
- informazione ai clienti (entro il 10 maggio 2022);
- pubblicazione del tasso di default (entro il 10 novembre 2021);
- test d'ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite (entro il 10 novembre 2021);
- scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (entro il 10 maggio 2022);
- cooperazione tra autorità competenti (entro il 10 maggio 2022).

Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020

Disposizioni transitorie

Il Regolamento si applica a decorrere dal **10 novembre 2021**.

I fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare a prestare i servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, **in conformità del diritto nazionale applicabile fino al 10 novembre 2022**.

Durante il periodo di transizione gli Stati membri possono disporre di procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding.

I fornitori di servizi di crowdfunding che non hanno ottenuto un'autorizzazione in conformità del presente regolamento entro il 10 novembre 2022 non dovrebbero più pubblicare alcuna nuova offerta di crowdfunding dopo tale data.